

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 885 dell'8 agosto 2023**

**Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati alla proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché del relativo riparto - Anno 2023**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbono effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2023, con legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» ed in particolare l'art. 3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, del citato d.l. n. 74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Visto altresì il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*» ed in particolare l'articolo 6-sexies «*Assunzioni di personale*» e sue s.m.i., con il quale i succitati commi 8° e 9° del d.l. n. 95/2012 sono stati aggiornati nella loro stesura e sono state meglio disciplinate regole e termini per provvedere all'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di dette risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed agli altri Organi istituzionali coinvolti con la ricostruzione.

Ricordato il d.p.c.m. 12 febbraio 2014 «*Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74*», con il quale sono identificate le percentuali di riparto dei fondi tra i tre Commissari delegati alla ricostruzione post-sisma 2012, in base alla rispettiva competenza territoriale ed al danno complessivamente stimato.

Richiamata la legge 29 dicembre 2022, n.197 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*», la quale, all'articolo 1, comma 765, fra l'altro ha previsto che «*Le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023*» e che «*a tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023*».

Preso atto del fatto che il disposto del succitato comma 765 autorizza:

- il prolungamento a tutto l'anno 2023 delle capacità assunzionali con contratti di lavoro flessibile sancita dal citato articolo 3 bis, commi 8° e 9°, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i.;
- prevede all'uopo una spesa massima di € 9.505.000,00, dei quali, ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 636.500,00 sono l'importo di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia.

Richiamato, altresì, l'articolo1, comma 766 della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale rinnova per l'anno 2023 anche il riconoscimento delle spese per straordinari per il personale aggiuntivo suddetto, prevedendo all'uopo una spesa massima di € 200.000,00, dei quali, sempre ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 13.400,00 sono di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia.

Ricordato che con proprie precedenti ordinanze:

- 19 novembre 2013, n. 32, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 17 luglio 2014, n. 55, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74*»;
- 4 dicembre 2014, n. 75, «*Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n.241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 aprile 2015, n. 100 «*Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 novembre 2016, n.271 «*Presa d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anni 2017 e 2018*»;
- 13 febbraio 2019, n.465 «*Presa d'atto ex-post dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anni 2018 e 2019*»;
- 11 marzo 2019, n. 471 «*Proroga, ai sensi della legge n. 145/2018, dell'adesione all'accordo intercorso tra i comuni in data 27 novembre 2018 e finalizzato alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato per le risorse aggiuntive di personale dedicate alla ricostruzione, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i. - Estensione della copertura finanziaria all'anno 2020*»;
- 26 gennaio 2021, n. 642 «*Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anno 2021*»;
- 25 giugno 2021, n. 690 «*Finanziamento dell'ordinanza commissariale 5 febbraio 2021, n. 642 - Rimborso degli oneri per il personale aggiuntivo assunto con contratti a tempo*

**Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 23 agosto 2023**

determinato, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. - Anno 2021»;

- 24 marzo 2022, n. 750 «Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anno 2022»;

Il Commissario delegato ha formalizzato l'intesa con i succitati Comuni e ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, la copertura delle spese afferenti alle risorse aggiuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Preso atto dell'esigenza più volte manifestata dai Sindaci del «cratere sismico» di poter continuare ad usufruire di personale aggiuntivo esperto, con contratto di lavoro flessibile, per far fronte all'ingente carico di lavoro in capo agli uffici a causa della situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e per la relativa opera di ricostruzione.

Dato atto del fatto che i Comuni terremotati di Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Borgo Virgilio, Gonzaga, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Rodigo, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente e Suzzara hanno stipulato fra loro e fatto pervenire al Commissario delegato per la prescritta adesione, l'Accordo ex-articolo 15, della legge n. 241/1990, finalizzato alla ripartizione delle risorse disponibili, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo, 3-bis, del d.l.n. 113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l.n. 95/2012 e s.m.i..

Considerato il fatto che i suddetti Sindaci, a fronte del carico straordinario di adempimenti tecnico-amministrativi esistente ed al fine di poter continuare ad usufruire del personale già assunto ed appositamente formato nella materia, hanno chiesto, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio e per alcune posizioni, di poter stipulare un ulteriore, contratto a tempo determinato con gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art. 19 del d.l.n. 81/2015.

Preso atto del parere all'uopo espresso dal Direttore dell'Ufficio per l'Organizzazione ed, il Lavoro Pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. DFP 0052815 P-4.17.1.7.4 del 12 ottobre 2016, nel quale si afferma, che «non sussistono ragioni di carattere interpretativo che giustifichino l'esclusione delle, pubbliche amministrazioni dall'ambito applicativo della disposizione» contenuta nell'art. 19 del citato d.l.n. 81/2015 e che conseguentemente i Comuni in argomento possono, stipulare «un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata, massima di dodici mesi, ... presso la direzione territoriale de/lavoro competente per, territorio».

Dato atto del fatto che il Dipartimento della Protezione Civile, con quietanza n. 4 del 14 luglio 2023, ha trasferito nella contabilità speciale del Commissario le risorse riservate dai commi nn. 765 e 766, dell'articolo 1, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Ritenuto conseguentemente di poter esprimere intesa a quanto stabilito nell'Accordo ex-articolo, 15, della legge 241/1990, finalizzato alla ripartizione delle risorse disponibili per l'anno 2023, ai sensi e per gli, effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3 bis, del d.l.n. 113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3 bis del d.l.n. 95/2012 e s.m.i., sottoscritto dai Sindaci dei Comuni terremotati, di: Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica e Suzzara e trasmesso con nota p.e.c. del 25 luglio 2023, assunta in atti in pari data con protocollo n. C1.2023.0001107, allegato sub-lettera A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, riservando per la sua attuazione la somma di € 636.500,00.

Preso atto della dichiarazione, rilasciata dal Sindaco del Comune di Moglia nella medesima nota di trasmissione, la quale afferma che i Comuni di Borgo Virgilio, Mantova, Marcaria, Motteggiana, Rodigo, Serravalle a Po e Sustinente, benché invitati ad aderire all'Accordo in argomento, hanno preferito o non aderire o non rispondere entro i termini perentori indicati.

Preso atto, altresì, che, per tali amministrazioni non sottoscrittrici, il Comune di Moglia, quale capofila dell'Accordo, ha comunque previsto un'assistenza tecnica dedicata a richiesta.

Ritenuto, pertanto, di poter aderire contestualmente anche alla suddivisione fra i diversi comuni della somma disponibile di complessivi € 636.500,00, proposta nell'Accordo più volte citato,

così da favorire, mediante lo strumento del *budget* finanziario predeterminato, la selezione di personale anche attraverso l'accesso a diverse, forme di contratto flessibile, quale ad esempio il contratto di somministrazione di lavoro, nel seguente modo:

Comuni	Ripartizione Finanziaria Accordo
BORGOCARBONARA	€ 12.878,81
BORGO MANTOVANO	€ 13.071,38
GONZAGA	€ 77.814,49
MAGNACAVALLLO	€ 15.634,43
MOGLIA	€ 219.708,09
OSTIGLIA	€ 2.397,55
PEGOGNAGA	€ 47.671,36
POGGIO RUSCO	€ 35.903,10
QUINGENTOLE	€ 11.160,06
QUISTELLO	€ 49.765,71
SAN BENEDETTO PO	€ 16.409,33
SAN GIACOMO DELLE SEGDATE	€ 33.602,15
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	€ 15.101,57
SCHIVENOGLIA	€ 18.528,52
SERMIDE E FELONICA	€ 35.823,11
SUZZARA	€ 31.030,32
	€ 636.499,98

garantendo, se del caso, la possibilità di ridistribuire a saldo le eventuali economie in favore di quei Comuni che non fossero riusciti a rispettare la *budget* di spesa loro assegnato nell'annualità di competenza.

Ritenuto, inoltre, di poter incaricare il Soggetto Attuatore della gestione dei rimborsi, nonché di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, della copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette risorse di personale aggiuntivo.

Ritenuto, infine, stante l'imminente scadenza dello stato di emergenza al 31 dicembre 2023 ed il periodo di adozione del presente provvedimento, di dover fissare termini precisi e perentori per la rendicontazione delle spese da parte dei Comuni interessati, così da garantire il pieno utilizzo delle risorse entro l'esercizio dei poteri commissariali.

Verificata la disponibilità delle somme necessarie, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma n. 765, della legge n. 197/2022, già versate ed a disposizione del Commissario delegato, sull'apposito conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, capitolo 706 (Amministrazioni Autonome).

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn.26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

**ORDINA**

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di esprimere intesa al nuovo Accordo ex-articolo 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., adottato da 15 dei Comuni del cosiddetto «cratere sismico», in esecuzione delle rispettive deliberazioni delle Giunte Comunali e finalizzato alla ripartizione delle risorse disponibili per l'anno 2023, ai sensi e per gli, effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3 bis, del d.l.n. 113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l.n. 95/2012 e s.m.i., sottoscritto dai Sindaci dei Comuni terremotati di: Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica e Suzzara, allegato sub-lettera A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di finanziare le spese derivanti dall'Accordo di cui al precedente Punto 1., nei limiti finanziari massimi indicati nell'Accordo stesso e meglio descritti al successivo punto 4.;

3. di riservare conseguentemente per finanziamento della spesa derivante dall'Accordo di cui al precedente Punto 1., inerente

la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato per l'anno 2023, la somma complessiva di € 636.500,00 (seicento-trantaseimilacinquecento/00), con spesa a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 765, della legge n. 197/2022, presenti nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, capitolo 706 (Amministrazioni Autonome);

4. di aderire alla proposta dei Sindaci e di fissare il relativo riparto economico della somma nel seguente modo:

<b>Comuni</b>	<b>Ripartizione Finanziaria Accordo</b>
BORGOCARBONARA	€ 12.878,81
BORGO MANTOVANO	€ 13.071,38
GONZAGA	€ 77.814,49
MAGNACAVALLO	€ 15.634,43
MOGLIA	€ 219.708,09
OSTIGLIA	€ 2.397,55
PEGOGNAGA	€ 47.671,36
POGGIO RUSCO	€ 35.903,10
QUINGENTOLE	€ 11.160,06
QUISTELLO	€ 49.765,71
SAN BENEDETTO PO	€ 16.409,33
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	€ 33.602,15
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	€ 15.101,57
SCHIVENOGLIA	€ 18.528,52
SERMIDE E FELONICA	€ 35.823,11
SUZZARA	€ 31.030,32
	€ 636.499,98

5. di incaricare il Soggetto Attuatore della gestione dei rimborsi, nonché di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le risorse di personale aggiuntivo assunte.

6. di fissare, quali termini perentori per la rendicontazione delle spese sostenute e della relativa richiesta di rimborso al Commissario, a pena di decadenza dal diritto di rimborso, le seguenti scadenze:

- 15 settembre 2023 - per la rendicontazione del periodo 1° gennaio - 31 luglio 2023
- 15 dicembre 2023 - per la rendicontazione del periodo 1° agosto - 30 novembre 2023
- 15 gennaio 2023 - per la rendicontazione del periodo 1° - 31 dicembre 2023

7. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, nonché ad ANCI Lombardia;

8. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

ALLEGATO

**Accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la ripartizione delle risorse finanziarie per assunzioni di personale a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile di cui all'articolo 1, comma 765, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.**

TRA

- **Comune di Borgo Mantovano, rappresentato da Alberto Borsari, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 66 del 24.05.2023;**
- **Comune di Borgocarbonara, rappresentato da Lisetta Superbi, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 45 del 18.05.2023;**
- **Comune di Gonzaga, rappresentato da Elisabetta Galeotti in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 71 del 21.06.2023;**
- **Comune di Magnacavallo, rappresentato da Arnaldo Marchetti, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 42 del 23.05.2023;**
- **Comune di Moglia, rappresentato da Claudio Bavutti, in qualità di Sindaco, in esecuzione della delibera G.C. n. 56 del 17.05.2023;**
- **Comune di Ostiglia, rappresentato da Valerio Primavori, in qualità di Sindaco, in esecuzione della delibera G.C. n. 91 del 16.06.2023;**
- **Comune di Pegognaga, rappresentato da Matteo Zilocchi, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 63 del 20.05.2023;**
- **Comune di Poggio Rusco, rappresentato da Fabio Zacchi in qualità di Sindaco in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 86 del 25.05.2023;**
- **Comune di Quingentole, rappresentato da Luca Perlari, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 36 del 19.05.2023;**
- **Comune di Quistello, rappresentato da Gloriana Dall'Oglio, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 71 del 16.05.2023;**
- **Comune di San Benedetto Po, rappresentato da Roberto Lasagna, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 64 del 16.05.2023;**
- **Comune di San Giacomo delle Segnate, rappresentato da Giuseppe Brandani, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 52 del 17.05.2023;**
- **Comune di San Giovanni del Dosso, rappresentato da Angela Zibordi, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 46 del 16.05.2023;**
- **Comune di Schivenoglia, rappresentato da Federica Stolfinati, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 45 del 19.05.2023;**
- **Comune di Sermide e Felonica, rappresentato da Mirco Bortesi, in qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 58 del 18.05.2023;**
- **Comune di Suzzara, rappresentato da Ivan Ongari, in qualità di Sindaco, in esecuzione della delibera G.C. n. 106 del 21.06.2023;**

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, articolo 3-bis, come modificato dall'art. 6-sexies del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, al comma 8 autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1<sup>a</sup> agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 367, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce che nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari Delegati, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

- sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis;
- il comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016, modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni colpiti dal sisma stesso, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74/2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per le annualità 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del DL 95/2012;
  - il comma 765 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del DL 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di € 9.505.000;
  - l'art. 1, comma 764, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**RICORDATO CHE:**

- fra i comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo è stato stipulato un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 circa la destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e le modalità di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane;
- tale accordo stabilisce che le risorse finanziarie di cui all'art. 6-sexies del DL 43/2013 convertito in L. 71/2013, per l'acquisizione di personale integrativo da assumere con contratti di lavoro flessibile, in ragione della loro limitatezza, sono assegnate ai Comuni di Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Villa Poma (ora: Borgo Mantovano a seguito di fusione tra i Comuni di Villa Poma, Pieve di Coriano e Revere) sottoscrittori del presente accordo;
- fra i comuni suddetti sono stati condivisi successivi accordi annuali ex art. 15 della L. n. 241/1990 circa la destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e le modalità di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane;
- con ordinanza del Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012, n. 842 del 22 dicembre 2022, valutato che in numerosi Comuni fra quelli individuati dal D.L. 74/2012, D.L. 83/2012, D.L. 174/2012 e D.L. 113/2016, e rientranti nel perimetro di vigenza dello Stato di Emergenza post-sismico l'opera di ricostruzione era conclusa, è stato rideterminato, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo alinea, del D.L. 148/2017 il perimetro dei Comuni lombardi interessati dalla proroga dello Stato di Emergenza e della relativa normativa emergenziale afferente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi del comma 8 dell'art. 3-bis del DL 95/2012 l'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012;
- successivamente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 stabilisce un differente riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, individuando la quota di riparto del 6,7 % in favore della Regione Lombardia;

- l'ammontare delle risorse economiche finalizzate a finanziare l'assunzione del personale con contratto a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile è stabilito con atto dell'Autorità Commissariale, previa intesa tra i Comuni sottoscrittori della presente intesa, così come stabilito dal comma 8 dell'articolo 3-bis del DL 95/2012;

**CONSIDERATO CHE:**

- attraverso l'analisi della documentazione fornita da Struttura Commissariale sugli interventi di ricostruzione privata e pubblica alla data del 31/12/2022, i Sindaci sottoscrittori del presente Accordo hanno realizzato un monitoraggio dei fabbisogni di personale integrativo volto a comprendere le necessità dei Comuni per una buona conduzione dell'attività di assistenza alla popolazione e ricostruzione;
- le risorse disponibili per l'anno 2023 ammontano complessivamente ad € 636.500;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE INTESA.

**ART. 1 – FINALITÀ, OGGETTO E DURATA**

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto ed esprimono l'oggetto e le finalità del presente accordo.
2. Il presente accordo riguarda i criteri di assegnazione e la quantificazione delle risorse finanziarie assegnate in forza delle disposizioni richiamate in premessa, per assunzioni con contratto a tempo determinato ed altri contratti di lavoro flessibile, nonché le conseguenti modalità di utilizzo nei Comuni sottoscrittori del presente accordo.
3. Il personale di cui al comma precedente sarà assunto dai Comuni utilizzatori con contratti di lavoro flessibile fino al 31/12/2023.
4. La durata del presente accordo decorre dal primo gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2023.

**Art. 2 – IMPIEGO DEL PERSONALE**

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, il personale integrativo assunto a tempo determinato sarà impiegato per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) Evasione delle domande di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
  - b) Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle procedure di richiesta di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
  - c) Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nella ricostruzione di immobili utilizzati per le attività produttive;
  - d) Espletamento delle procedure amministrative relative alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
  - e) Controllo dello stato di avanzamento lavori in riferimento alle procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche;
  - f) Rendicontazione delle somme erogate per quanto riguarda le procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
  - g) Informazione e assistenza al pubblico;
  - h) Progettazione e revisione organizzativa delle procedure;
  - i) Adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione pubblica post-sisma 2012;
  - j) Ulteriori attività accessorie necessarie e rientranti nelle mansioni attribuibili al profilo professionale di inquadramento, nell'ambito comunque di specifiche azioni riferibili alla ricostruzione post-sisma.

**Art. 3 – ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

1. Ai fini del riparto delle risorse e con riferimento alle quote spettanti ai Comuni, le Parti concordano di

individuare i seguenti fattori per dimensionare la ripartizione delle risorse di personale integrativo per l'anno 2023:

- numero di interventi di ricostruzione privata in corso (dato al 31/12/2022), in ragione del 70% delle risorse disponibili;
  - numero e valore di interventi di ricostruzione pubblica in corso (dato al 31/12/2022), in ragione del 30% delle risorse disponibili, suddivise in ugual misura (15%) per ciascuno dei due parametri.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, è prevista la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile per posizioni di istruttore direttivo tecnico e istruttore direttivo amministrativo - categoria D e per posizioni di istruttore tecnico e istruttore amministrativo - categoria C - CCNL dipendenti enti locali.
  3. I Comuni possono gestire in forma associata le attività tecniche e amministrative connesse alla ricostruzione, secondo quanto previsto da convenzioni allo scopo fra essi stipulate e comunque nei limiti delle risorse assegnate.
  4. I singoli comuni o il Comune capofila, nell'ambito delle convenzioni di cui al precedente comma 3, utilizzatori del personale, procedono alla rendicontazione delle spese conseguenti alle assunzioni alla competente Autorità Commissariale.
  5. L'organizzazione e le procedure amministrative previste dalle convenzioni sono gestite sulla base della legge, delle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune capofila.
  6. Il Comune capofila mantiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti e i rapporti istituzionali con l'Autorità Commissariale competente e la Regione Lombardia in relazione alle attività previste dalla convenzione.
  7. L'assegnazione di quota delle risorse finanziarie, pari ad €. 636.500,00, è così concordata come spesa massima per Comune, in conformità all'allegato prospetto:
    - BORGO MANTOVANO € 12.878,81
    - BORGOCARBONARA € 13.071,38
    - GONZAGA € 77.814,49
    - MAGNACAVALLO € 15.634,43
    - MOGLIA € 219.708,09
    - OSTIGLIA € 2.397,55
    - PEGOGNAGA € 47.671,36
    - POGGIO RUSCO € 35.903,10
    - QUINGENTOLE € 11.160,06
    - QUISTELLO € 49.765,71
    - SAN BENEDETTO PO € 16.409,33
    - SAN GIACOMO SEGNALE € 33.602,15
    - SAN GIOVANNI DEL DOSSO € 15.101,57
    - SCHIVENOGLIA € 18.528,52
    - SERMIDE E FELONICA € 35.823,11
    - SUZZARA € 31.030,32

#### Art. 4 – GESTIONE DEL PERSONALE

1. Individuato il soggetto con cui sottoscrivere il contratto di lavoro, ogni rapporto gestionale e giuridico successivo con tale dipendente è di esclusiva competenza dell'ente con cui viene sottoscritto il contratto stesso.

#### Art. 5 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI COMUNI NON ASSEGNATARI DI RISORSE UMANE E FINANZIARIE

1. Il Comune di Moglia, per conto dei Comuni sottoscrittori della presente intesa, secondo quanto stabilito dall'accordo generale ex art. 15 L. n. 241/1990 per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, s'impegna ad erogare

- servizi di supporto ai seguenti Comuni non destinatari delle risorse di cui all'art. 3: Borgo Virgilio, Mantova, Marcaria, Motteggiana, Rodigo, Serravalle a Po, Sustinente.
2. I servizi di supporto di cui al comma 1 consistono principalmente in attività di consulenza sulle problematiche riguardanti le pratiche di richiesta contributi per le attività di ricostruzione e sono esplicitati attraverso riunioni periodiche tra il personale tecnico.
  3. In ogni caso l'attivazione dei servizi erogati rimane nella discrezionalità dei singoli Comuni non sottoscrittori del presente accordo

#### Art. 6 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa tra le parti.

#### Art. 7 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Letto, confermato e sottoscritto**

Mantova, li

Il Sindaco di BORGOMANTOVANO

Il Sindaco di BORGOCARBONARA

Il Sindaco di GONZAGA

Il Sindaco di MAGNACAVALLLO

Il Sindaco di MOGLIA

Il Sindaco di OSTIGLIA

Il Sindaco di PEGOGNAGA

Il Sindaco di POGGIO RUSCO

Il Sindaco di QUINGENTOLE

Il Sindaco di QUISTELLO

Il Sindaco di SAN BENEDETTO PO

Il Sindaco di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

Il Sindaco di SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Il Sindaco di SCHIVENOGLIA

Il Sindaco di SERMIDE E FELONICA

Il Sindaco di SUZZARA